

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

a cura della Segreteria Generale

NUMERO 6

15 LUGLIO 2000

Intesa tra il Ministro per i beni e le attività culturali
e il Presidente della C.E.I. circa la conservazione
e la consultazione degli archivi storici e biblioteche
degli enti e istituzioni ecclesiastiche

1. - *Il giorno 18 aprile 2000, alle ore 11.00, presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministro, Onorevole Giovanna Melandri, e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Camillo Ruini, hanno firmato l'Intesa relativa alla conservazione e alla consultazione degli Archivi di interesse storico e delle Biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.*

2. - *L'Intesa fa seguito a quella sottoscritta il 13 settembre 1996 dal Cardinale Camillo Ruini, Presidente della C.E.I., e dall'Onorevole Walter Veltroni, Ministro per i beni culturali e ambientali circa la tutela dei beni culturali ecclesiastici (cf. Notiziario C.E.I./1996, pp. 336-347).*

3. - *L'attuale testo dell'Intesa è segno della significativa collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica per la conservazione e la fruizione di quel prezioso e ricco patrimonio conservato negli archivi e nelle biblioteche ecclesiastiche, che viene considerato di fondamentale rilevanza non solo per la storia degli enti ecclesiastici ma anche per la storia italiana nel suo complesso.*

4. - *Tale Intesa ebbe una prima fase preparatoria nel 1994 e una fase conclusiva negli anni 1998-2000: ai fini della preparazione del testo dell'Intesa, fin dal 1998, ha lavorato, a livello tecnico, un gruppo misto formato dai Direttori Generali del Ministero per i beni culturali e ambientali e da esperti della Conferenza Episcopale Italiana. Nel 1999 la prima bozza di Intesa è stata oggetto di valutazione giuridica da parte di S.E. Mons. Attilio Nicora e del prof. Francesco Margiotta Broglio.*

5. - *L'Intesa diventa esecutiva con la promulgazione da parte del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a seguito dell'entrata in vigore nell'ordinamento civile italiano con la pubblicazione nel n. 159 della Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2000.*

Per documentazione si pubblicano:

- il Decreto del Cardinale Presidente della C.E.I. di promulgazione dell' "Intesa"
- il testo dell' "Intesa"
- il Decreto del Presidente della Repubblica Italiana di esecuzione dell' "Intesa"
- il saluto e la dichiarazione del Ministro per i beni e le attività culturali
- il saluto e la dichiarazione del Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
- il comunicato stampa dell'Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali.

Decreto del Presidente della C.E.I. di promulgazione dell'Intesa

Prot. n. 904/00

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

CONSIDERATO che il 18 aprile 2000, in Roma, presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali è stata firmata tra Autorità statale e Conferenza Episcopale Italiana l'Intesa relativa alla conservazione e la consultazione degli archivi e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, in attuazione dell'articolo 12, n. 1, comma terzo dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense;

VISTI gli artt. 5 e 2, par. 3, dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana;

PRESO ATTO che la Santa Sede, debitamente informata, con foglio n. 8568/99/RS del 30 ottobre 1999, ha autorizzato il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana alla firma dell'Intesa;

D E C R E T A

che, ai sensi dell'art. 16, par. 3, dello Statuto e dell'art. 4, comma 3, del Regolamento della Conferenza Episcopale Italiana, l'Intesa sopracitata tra Autorità statale e Conferenza Episcopale Italiana venga promulgata mediante pubblicazione nel "Notiziario" ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana stessa e che dalla data di pubblicazione divenga immediatamente esecutiva nell'ordinamento canonico.

DISPONE inoltre che, dell'avvenuta promulgazione, sia data tempestiva comunicazione al Ministero per i beni e le attività culturali.

Roma, 10 luglio 2000

+ ENNIO ANTONELLI
Segretario Generale

CAMILLO CARD. RUINI

Testo dell'Intesa

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

quale autorità statale che sovrintende alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2000,

e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

che, debitamente autorizzato dalla Santa Sede con lettera del Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato, in data 30 ottobre 1999 (Prot. n. 8568/99/RS), agisce a nome della Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e 23, lettera q), dello statuto della medesima,

ritenendo necessario procedere alla stipulazione dell'intesa di cui all'articolo 12, n. 1, comma terzo dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, convengono sulle seguenti disposizioni.

PARTE I DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ARCHIVI D'INTERESSE STORICO

Articolo 1 *Principi generali*

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali (di seguito denominato Ministero) e la Conferenza Episcopale Italiana (di seguito denominata C.E.I.) concordano che siano considerati di interesse storico, ai fini della presente intesa, gli archivi appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche in cui siano conservati documenti di data anteriore agli ultimi settanta anni, nonché gli archivi appartenenti ai medesimi enti e istituzioni dichiarati di notevole interesse storico ai sensi della normativa civile vigente.
2. Il Ministero e la C.E.I., fermo restando quanto previsto dalla normativa civile vigente, concordano anche sul principio per il quale i be-

ni culturali di carattere documentario e archivistico di interesse storico appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche devono rimanere, per quanto possibile, nei luoghi di formazione o di attuale conservazione.

3. Il Ministero e la C.E.I. concordano inoltre sulla necessità di assicurare, secondo le rispettive competenze, ogni possibile intervento per garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e contro il degrado degli edifici ove sono conservati gli archivi di cui al comma 1.

4. Per agevolare la conservazione e la consultazione, gli archivi di cui al comma 1 vengono depositati, quando necessario, presso l'Archivio storico della diocesi competente per territorio. Nel caso di soppressione di parrocchie o di diocesi, gli archivi delle parrocchie o delle diocesi soppresse vengono depositati presso l'archivio della parrocchia o presso quello storico della diocesi cui le medesime vengono ad appartenere a seguito del provvedimento di soppressione. Nel caso di archivi appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica il deposito, quando necessario, avviene presso l'archivio storico della provincia corrispondente; in mancanza di questo, presso l'archivio storico generale o presso struttura analoga, purchè siti in territorio italiano, dei medesimi istituti o società.

Articolo 2

Interventi della Chiesa cattolica

1. Ferme restando le disposizioni pertinenti contenute nella normativa civile vigente, l'autorità ecclesiastica competente si impegna ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione degli archivi degli enti e istituzioni ecclesiastiche di cui all'articolo 1, comma 1.

2. L'autorità ecclesiastica competente si impegna, in particolare, a dotare gli archivi storici diocesani: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini tra l'altro l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di strumenti di corredo aggiornati. Lo schema-tipo di regolamento stabilisce i termini di consultazione, previa intesa con il Ministero.

3. L'autorità ecclesiastica competente si impegna a promuovere l'inventariazione del materiale documentario e archivistico e l'adozione di dispositivi di vigilanza, custodia e sicurezza, nonché a controllare che venga rispettata la normativa civile e canonica in materia di divieto di

alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. Vigila, per quanto le compete, sulla circolazione del materiale documentario e archivistico nel mercato antiquario.

4. La C.E.I. destina agli archivi storici diocesani specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Articolo 3 *Interventi dello Stato*

1. Il Ministero fornisce agli archivi di cui all'articolo 1, comma 1, per il tramite delle proprie Soprintendenze archivistiche, collaborazione tecnica e contributi finanziari, alle condizioni previste dalle leggi vigenti, per la dotazione di attrezzature, la redazione di inventari, il restauro di materiale documentario, la dotazione di mezzi di corredo, nonché per le pubblicazioni previste da apposite convenzioni, lo scambio di materiale informatico (software) relativo a programmi e progetti di inventariazione, la formazione del personale.

2. Al fine di favorire l'accesso agli interventi indicati nel comma 1, la C.E.I. predispose un apposito elenco di archivi di interesse storico e lo trasmette, periodicamente aggiornato, al Ministero, il quale lo deposita presso le Soprintendenze archivistiche. Di tale elenco fanno parte anche gli archivi di interesse storico appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica, segnalati alla C.E.I. dai superiori maggiori competenti. In relazione agli interventi da programmare, il Ministero dà la priorità agli archivi storici diocesani nonché agli archivi generalizi e provinciali di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata o a società di vita apostolica.

3. Gli archivisti ecclesiastici possono essere ammessi, in soprannumero, nella misura massima del 10% dei posti, alle Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica degli Archivi di Stato e ai corsi di restauro, nei casi in cui sia previsto il numero chiuso. Con particolari accordi, ove lo consentano le risorse disponibili, potranno essere attivati presso le predette Scuole corsi specificamente destinati agli archivisti ecclesiastici, in collaborazione tra l'Amministrazione archivistica e la C.E.I.

4. Il Ministero si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario anche tramite i competenti organi di polizia giudiziaria. A tal fine le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione.

Articolo 4

Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato

1. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e civili è finalizzata ad assicurare la conservazione e la consultazione degli archivi di cui all'articolo 1, comma 1.
2. La collaborazione si attua, in primo luogo, nell'ambito dell'inventariazione del patrimonio documentario e archivistico, che costituisce fondamento conoscitivo di ogni elaborazione scientifica e di ogni intervento di tutela.
3. Il Ministero e la C.E.I. si impegnano ad adottare iniziative idonee ad accelerare e coordinare i programmi di inventariazione, precisando luoghi, tipologie e durata degli interventi, a sviluppare adeguatamente la rete informatica e a rispettare criteri e modelli comuni che consentano l'interscambio delle informazioni.
4. Le autorità ecclesiastiche competenti offrono alle Soprintendenze archivistiche la più ampia collaborazione, favorendo l'accesso agli archivi di cui all'articolo 1, comma 1, per l'espletamento delle operazioni di ricognizione necessarie alla realizzazione dei programmi di inventariazione, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
5. Le mostre che riguardino il patrimonio documentario e archivistico di proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti autorità ecclesiastiche e civili, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni.
6. In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, il deposito temporaneo del materiale documentario e archivistico in archivi ecclesiastici o statali, nonché per il restauro del materiale danneggiato.

PARTE II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE

Articolo 5

Principi generali

1. Il Ministero e la C.E.I., nell'ambito della collaborazione diretta a favorire la conservazione e la consultazione delle biblioteche appartenen-

ti a enti e istituzioni ecclesiastiche, concordano sul principio che i beni librari di interesse storico (manoscritti, a stampa e su altri supporti) appartenenti ai medesimi enti e istituzioni rimangano nei rispettivi luoghi di conservazione.

2. Il Ministero e la C.E.I. concordano, inoltre, sulla necessità di assicurare ogni possibile intervento atto a garantire misure di sicurezza, antifurto, antincendio e prevenzione contro il degrado degli edifici e dei fondi storici anteriori a 50 anni delle biblioteche appartenenti ai predetti enti e istituzioni.

3. Al fine di consentire ogni approfondimento scientifico e ogni intervento tecnico volti alla conservazione e alla tutela del relativo patrimonio, il Ministero e la C.E.I. si impegnano a concordare indirizzi e a definire strumenti omogenei in materia di inventariazione e catalogazione del materiale librario.

4. Al fine di garantire l'uniformità dei formati di descrizione catalografica, la diffusione delle informazioni bibliografiche e l'erogazione dei servizi, anche mediante l'integrazione dei sistemi, il Ministero e la C.E.I. concordano che – nel quadro dei processi di cooperazione tra biblioteche per quanto attiene l'informatizzazione – la rete italiana per le informazioni e i servizi bibliografici del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) costituisce il sistema di riferimento.

5. La collaborazione tra autorità ecclesiastiche e autorità civili si realizza attraverso convenzioni, finalizzate alla conservazione, consultazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico mediante attività di inventariazione, catalogazione, censimento, anche promuovendo appositi progetti.

Articolo 6

Interventi della Chiesa cattolica

1. L'autorità ecclesiastica si impegna: ad assicurare la conservazione e a disporre l'apertura alla consultazione delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche; ad assicurare l'inventariazione, la catalogazione nonché la revisione dei cataloghi esistenti; a favorire la consultazione attraverso l'erogazione dei servizi, quali le informazioni bibliografiche, le riproduzioni e il prestito, tutelando comunque il patrimonio raro e di pregio.

2. Un elenco, periodicamente aggiornato, delle biblioteche di particolare rilevanza esistenti nelle diocesi è trasmesso dalla C.E.I. al Ministe-

ro. L'elenco è integrato con l'indicazione delle biblioteche di particolare rilevanza appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica, segnalate alla C.E.I. dai rispettivi superiori maggiori. L'autorità ecclesiastica competente si impegna a dotare le biblioteche comprese nell'elenco: di apposito regolamento, approvato dalla medesima sulla base di uno schema-tipo predisposto dalla C.E.I., che disciplini, tra l'altro, l'orario di apertura al pubblico; di personale qualificato; di inventari e di cataloghi aggiornati.

3. L'autorità ecclesiastica promuove attività sistematiche di censimento e aggiornamento dei dati relativi alle strutture e al patrimonio librario, al fine di verificare in modo continuativo lo stato di conservazione dei beni bibliografici e di tracciare o completare la mappa delle biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche presenti in Italia.

4. L'autorità ecclesiastica predispone una programmazione triennale, aggiornata annualmente, degli interventi e attività di cui al presente articolo, avendo cura di individuare ordini di priorità e di fornire progetti di massima con le relative previsioni di spesa, tenendo anche conto degli interventi in materia programmati dalle Regioni e dagli altri Enti locali. Tale programmazione deve essere contestualmente inviata alle competenti autorità pubbliche.

5. La C.E.I. destina alle biblioteche di cui al comma 2 specifici finanziamenti nell'ambito delle risorse disponibili.

Articolo 7

Interventi dello Stato

1. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria provvede alla costituzione di un gruppo permanente di lavoro, al quale partecipano due esperti dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU), un esperto dell'Istituto centrale per la patologia del libro, due rappresentanti dell'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, due rappresentanti del Coordinamento degli assessori regionali alla cultura, tre rappresentanti della C.E.I., due rappresentanti dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), due rappresentanti degli organismi di coordinamento dei superiori e delle superiore maggiori degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica.

2. Il gruppo permanente di lavoro di cui al comma 1, anche in attuazione degli orientamenti formulati dall'Osservatorio centrale per i beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, svolge i seguenti compiti:

- a) coordina le richieste di intervento in favore delle biblioteche di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base della programmazione inviata dagli Ordinari diocesani competenti per territorio;
- b) individua le priorità, gli strumenti finanziari, nonché le strutture competenti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);
- c) formula pareri e proposte in ordine alla inventariazione, catalogazione, tutela del patrimonio librario (prevenzione, conservazione, restauro, decreti di vincolo, etc.) e formazione del personale.

3. In relazione alle problematiche e ai progetti concernenti l'inventariazione, la catalogazione e i censimenti, l'ICCU trasmette agli enti e alle istituzioni interessati le norme uniformi per il trattamento dei dati relativi al patrimonio librario (manoscritto, a stampa e su altro supporto).

4. La Commissione per la conservazione del patrimonio librario nazionale istituita presso l'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria fornisce le indicazioni tecnico-scientifiche relative alle problematiche e ai progetti relativi alla conservazione e alla tutela del patrimonio bibliografico.

Articolo 8

Interventi in collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato

1 Il Ministero e la C.E.I. collaborano nei seguenti settori:

- a) Beni librari di diocesi, parrocchie ed enti soppressi. I beni librari appartenenti a diocesi, a parrocchie o ad altri enti o istituzioni ecclesiastiche sopresse sono considerati, dall'autorità ecclesiastica e dall'autorità civile, in via prioritaria nei programmi di intervento per l'inventariazione e la catalogazione. Gli eventuali interventi di restauro e di trasferimento in deposito presso biblioteche ecclesiastiche, statali o di enti locali, sono valutati dal gruppo permanente di lavoro, di cui all'articolo 7, in relazione anche alla qualità e alla quantità del patrimonio storico conservato nelle biblioteche stesse.
- b) Tutela contro i furti e le alienazioni abusive. L'autorità ecclesiastica si impegna ad assicurare l'adozione di adeguate misure di sicurezza allo scopo di evitare furti e alienazioni abusive dei fondi storici an-

teriori a 50 anni di biblioteche appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. In particolare, promuove la catalogazione del materiale, adotta dispositivi di sicurezza, custodia e vigilanza e controlla che venga rispettata la normativa canonica e civile in materia di alienazione, trasferimento ed esportazione di beni culturali. L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria si impegna ad adottare iniziative idonee, volte ad accelerare e coordinare l'inventariazione e la catalogazione, a sviluppare adeguatamente la rete nazionale informatica (SBN) e a raccorderla con le strutture informatiche degli organi ecclesiastici.

- c) **Vigilanza sul mercato antiquario.** L'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria mediante il gruppo permanente di lavoro, di cui all'articolo 7, si adopera per l'incremento dell'attività di vigilanza sul mercato antiquario, di concerto con le autorità regionali, anche attraverso i competenti organi di polizia giudiziaria, ai fini dell'applicazione della normativa italiana e comunitaria in materia. Le autorità ecclesiastiche prestano la propria collaborazione per il raggiungimento della medesima finalità.
- d) **Prestiti e mostre.** Le mostre che riguardino il patrimonio bibliografico di proprietà ecclesiastica possono essere organizzate mediante convenzioni tra le competenti amministrazioni ecclesiastiche e pubbliche, nel rispetto della normativa canonica e civile. Tali convenzioni prevedono anche la ripartizione degli oneri derivanti dall'organizzazione delle mostre, nonché la ripartizione delle entrate e dei diritti d'autore relativi ai cataloghi e a eventuali pubblicazioni.
- e) **Calamità naturali.** In caso di calamità naturali le autorità ecclesiastiche e civili collaborano per il sollecito accertamento dei danni, la valutazione delle priorità di intervento, nonché per il reperimento di mezzi e supporti tecnici e organizzativi necessari al deposito, sistemazione e restauro del materiale danneggiato.

2. Per favorire la formazione del personale addetto alle biblioteche ecclesiastiche la C.E.I. e il Ministero si impegnano a promuovere attività di formazione e corsi di aggiornamento, anche in coordinamento con quelli effettuati da altri enti, che sono realizzati congiuntamente dall'ABEI e dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria.

3. Per quanto riguarda le iniziative già avviate dall'Ufficio centrale per i beni librari, le istituzioni culturali e l'editoria, viene assegnata priorità ai progetti di cui all'allegato A.

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Attuazione della presente intesa

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nell'emanare, secondo le rispettive competenze, indirizzi e direttive per l'attuazione della presente intesa, provvedono alla necessaria reciproca informazione e agli opportuni coordinamenti.

Articolo 10

Entrata in vigore

Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:

- a) nell'ordinamento dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che approva l'intesa;
- b) nell'ordinamento della Chiesa con la pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa.

* * *

ALLEGATO A

1) *Censimento delle biblioteche ecclesiastiche.*

Per ampliare la conoscenza delle biblioteche ecclesiastiche, in relazione alla base dati dell'Anagrafe biblioteche italiane curata dall'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU), e di quella dell'Associazione bibliotecari ecclesiastici italiani (ABEI), sono stabilite iniziative comuni finalizzate all'integrazione delle basi dati, alla consultazione e interscambio dei dati, all'aggiornamento regolare delle informazioni. Tale finalità può essere perseguita mediante apposita convenzione.

2) *Censimento delle edizioni italiane del XVI secolo.*

Allo scopo di definire compiutamente il patrimonio bibliografico nazionale costituito dalle edizioni del secolo XVI si provvederà al recupe-

ro dei dati relativi alle predette edizioni conservate nelle biblioteche ecclesiastiche. L'opera di recupero terrà presente che dal catalogo di alcune biblioteche ecclesiastiche il Laboratorio per la bibliografia retrospettiva dell'ICCU già seleziona e censisce gli esemplari in esse conservati.

3) *Bibliografia dei manoscritti in alfabeto latino posseduti dalle biblioteche in Italia e censimento nazionale dei manoscritti.*

Allo scopo di definire e catalogare il patrimonio manoscritto nazionale si provvederà al recupero dei dati relativi al materiale conservato nelle biblioteche ecclesiastiche, le quali potranno utilizzare le procedure informatiche Bibman per la bibliografia dei manoscritti e la procedura Manus per la catalogazione uniforme dei manoscritti.

4) *Catalogo degli incunaboli.*

Saranno condotte a termine, anche dalle biblioteche ecclesiastiche, le attività di rilevazione dei dati curati dalla Biblioteca nazionale centrale di Roma, che riguardano gli incunaboli conservati in Italia.

5) *Censimento delle legature medievali.*

Il censimento delle legature medievali sarà condotto attraverso le attività di descrizione e di rilevamento fotografico presso tutte le biblioteche italiane, comprese quelle ecclesiastiche. L'autorità ecclesiastica e l'autorità civile collaboreranno alla migliore realizzazione del censimento e favoriranno le attività di valutazione del rischio relativo alla conservazione delle legature medievali nelle biblioteche ecclesiastiche.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro
per i beni e le attività culturali
On. GIOVANNA MELANDRI

Il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
CAMILLO Card. RUINI

Decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione dell'Intesa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 87 della Costituzione;

VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

D E C R E T A

Piena ed intera esecuzione è data all'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, firmata il 18 aprile 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 2000

CIAMPI

AMATO
Presidente
del Consiglio dei Ministri

MELANDRI
Ministro
per i beni e le attività culturali

VISTO il Guardasigilli: FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2000

Registro n. 2 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 296

Saluto e dichiarazione del Ministro per i beni e le attività culturali On. Giovanna Melandri

Eminenza Reverendissima!

Sono lieta di darLe il benvenuto in questa sede, e per un'occasione particolarmente felice e significativa, che segue di pochi anni un altro significativo evento: la firma, nel settembre del 1996, in questo stesso salone, dell'Intesa per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di proprietà ecclesiastica. Quel primo accordo ha dato avvio ad una stagione di intensa collaborazione tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana ed ha portato al recupero e alla valorizzazione di beni culturali che sono patrimonio dell'umanità. Un esempio per tutti: il restauro della basilica di San Francesco ad Assisi.

Benché, oggi come allora, non ci siano nastri da tagliare, non mi sembra esagerato dire che l'accordo che ci accingiamo a sottoscrivere inauguri una nuova fase della cooperazione tra Stato e Chiesa, già così felicemente avviata, e anche, direi soprattutto, apra una prospettiva straordinaria alla ricerca storica, in Italia e nel mondo.

Gli archivi e le biblioteche ecclesiastici, appartengano essi a parrocchie, cattedrali, curie vescovili, conventi o monasteri, conservano uno straordinario patrimonio che nel nostro Paese, ancor più che nel resto dell'Europa, è indissolubilmente legato alla storia nazionale. Tutti noi siamo ben consapevoli del ruolo della Chiesa cattolica nella trasmissione della memoria e della tradizione dell'Occidente, e non solo. Nel nostro Paese, poi, anche i rapporti civili, le relazioni sociali, sono documentati dagli archivi della Chiesa: basti pensare che i momenti cruciali della vita quotidiana delle famiglie sono stati per lungo tempo annotati solo nei registri di matrimoni, battesimi e morte che, dopo il Concilio di Trento, le parrocchie hanno redatto e custodito. Perfino le più antiche testimonianze del volgare italiano sono legate a manoscritti e documenti connessi con la storia di istituzioni ecclesiastiche.

Eminenza Reverendissima, il patrimonio culturale di tutti i popoli, che è anche il bagaglio culturale di ogni persona, vive nei contenuti e nei valori che vengono trasmessi da una generazione all'altra. Ma non è solo la tutela fisica dei beni culturali ecclesiastici che ha ispirato l'articolo 12 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense, dal quale anche questa intesa discende.

Mi sembra infatti che l'obiettivo comune che ha ispirato il lavoro negoziale è anche la fruizione di una componente altamente significativa del patrimonio culturale nazionale. Io credo che dietro questo esercizio vi sia una visione più aperta e dinamica del ruolo dei beni culturali nella società moderna.

In questo senso, la nostra intesa servirà a favorire iniziative che permettano non solo la conservazione e la tradizione del patrimonio archivistico e bibliografico ecclesiastico, ma anche a favorirne la fruizione, con scambi di esperienze in materia di catalogazione, di applicazione delle tecnologie oggi disponibili, della formazione del personale.

È con questo intento che il documento tocca tutti gli aspetti di una attività di tutela correttamente impostata: l'inventariazione e la catalogazione del patrimonio, il restauro, l'accesso al pubblico, la formazione del personale tecnico, il recupero del materiale illecitamente sottratto, la collaborazione in caso di calamità naturali.

Tengo a significarLe, signor Cardinale, l'alto apprezzamento del Governo italiano per il ruolo che la Chiesa ha svolto e svolge per la tutela del vastissimo patrimonio culturale ecclesiastico, e per gli impegni che assume con questa intesa per la conservazione e la consultazione degli archivi e delle biblioteche. Lo Stato italiano, e, dunque, il Ministero per i beni e le attività culturali, non mancherà di fornire il necessario apporto di consulenza tecnica, di impegnare le proprie scuole e centri di studio e di ricerca per la formazione del personale, di fornire anche il supporto del proprio contributo finanziario, nell'ambito dei limiti fissati dalla legge.

Eminenza reverendissima, il documento che oggi sottoscriviamo è, dunque, una importante premessa per porre un ulteriore, relevantissimo tassello all'impresa ambiziosa, che ci siamo proposti, di una completa conoscenza e di una ampia fruizione del patrimonio culturale.

Sono convinta che l'esserci oggi qui riuniti, abbia un alto significato: custodire la storia, la memoria del nostro Paese, nei suoi valori più alti, attraverso una collaborazione che ci immaginiamo sempre più feconda, nell'interesse non tanto delle istituzioni ma degli uomini che esse devono saper servire.

On. GIOVANNA MELANDRI

Saluto e dichiarazione del Presidente della C.E.I. Card. Camillo Ruini

Signor Ministro, gentili Signori!

A distanza di più di tre anni dalla firma della prima Intesa per la tutela dei beni culturali d'interesse religioso di proprietà ecclesiastica esprimo la mia viva soddisfazione per il fatto di trovarmi oggi a sottoscrivere con il Ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Giovanna Melandri, una seconda Intesa, specificamente riferita agli archivi d'interesse storico e alle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

In questo momento desidero esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che da parte statale e da parte ecclesiastica hanno collaborato alla preparazione della nuova Intesa, che segna un ulteriore significativo sviluppo nell'attuazione dell'art. 12 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni al Concordato Lateranense.

Con l'atto che oggi si compie assolviamo un debito, dando compimento a un desiderio espresso negli anni '60 da illustri esponenti della cultura italiana, prontamente raccolto da coloro che con lungimiranza prepararono la revisione del Concordato.

La seconda Intesa che ho l'onore di firmare identifica iniziative concrete per favorire la conservazione e il pubblico godimento del patrimonio di documenti raccolti negli archivi e nelle biblioteche ecclesiastiche. Gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche sono istituzioni assai note agli studiosi perché tradizionalmente svolgono una funzione di fondamentale importanza al servizio dello studio della storia religiosa e civile.

Stato e Chiesa Cattolica, ciascuno nel proprio ambito, da tempo dedicano a tali istituzioni culturali discrete risorse e, sia pure in modo informale, collaborano attivamente, in un clima di fiducia e di stima che ha consentito, tra l'altro, di realizzare progetti ambiziosi, come la "Guida degli Archivi diocesani d'Italia" in tre volumi.

Con la firma dell'Intesa si compie un significativo passo avanti: dalla collaborazione semplicemente informale, e quindi condizionabile da situazioni locali e personali, si passa alla collaborazione strutturata mediante uno strumento giuridico bilaterale; ciò consentirà agli enti ecclesiastici e agli organi ministeriali di collaborare in modo ordinato su tutto il territorio nazionale, affrontando organicamente i problemi direttamente e indirettamente collegati alla conservazione e

alla consultazione e, per quanto possibile, programmando gli interventi.

Non posso nascondere la mia soddisfazione per questa seconda Intesa anche per una ragione interna alla vita della Chiesa che è in Italia; per la materia che tocca, l'Intesa è destinata a favorire il "progetto culturale" al quale le diocesi italiane stanno ispirando la propria azione pastorale e, soprattutto, consentirà di soddisfare in modo più ampio e appropriato le esigenze degli studiosi italiani e stranieri e di qualificare il dialogo tra Chiesa e centri accademici, un dialogo che corrisponde alle indicazioni del Concilio Vaticano II e ai desideri del Papa Giovanni Paolo II e già di Papa Paolo VI di venerata memoria.

L'auspicio che in questo momento desidero esprimere è che la collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato cresca ancora e possa estendersi anche ad altri temi di grande rilevanza, come la tutela e la valorizzazione dei beni culturali considerati in tutte le loro articolazioni.

Vi sono problemi urgenti e complessi come l'inventariazione dei beni artistici e storici e dei beni architettonici, la creazione e la gestione dei musei diocesani, le iniziative di conservazione e di restauro dei beni artistici e storici oltre che dei beni architettonici, le diverse forme con cui tale vastissimo patrimonio viene valorizzato, come le mostre e la fruizione turistica. Si tratta di questioni di grande rilevanza, che potranno essere affrontate se la collaborazione tra Stato e Chiesa si svilupperà ulteriormente in modo deciso e regolato, nella prospettiva europea e aprendo opportunità di collaborazione anche ai privati.

A Lei Signor Ministro e a tutti gli intervenuti rinnovo il mio cordiale saluto e vivo ringraziamento per il concreto impegno di collaborazione, certamente giovevole alla vita religiosa e culturale in Italia.

CAMILLO Card. RUINI

Comunicato stampa

Oggi, 18 aprile 2000, presso la sede del Ministero per i beni e le attività culturali in via del Collegio Romano, il Ministro per i beni e le attività culturali Onorevole Giovanna Melandri e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana Cardinale Camillo Ruini hanno firmato un'Intesa che specifica le forme della collaborazione tra Stato e Chiesa Cattolica in vista della conservazione e consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche.

L'Intesa, che fa seguito a quella sottoscritta il 13 settembre 1996 dal Ministro Walter Veltroni e dallo stesso Card. Camillo Ruini, dà attuazione all'articolo 12, numero 1, comma terzo dell'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato Lateranense.

L'elaborazione dell'Intesa è frutto di una trattativa che si è sviluppata, in una prima fase, nel 1994 e, in una seconda e conclusiva, nel 1998; essa è stata grandemente agevolata dalla più che decennale collaborazione tra le associazioni ecclesiastiche degli archivisti e dei bibliotecari – A.A.E. e A.B.E.I. – e gli organi centrali del Ministero per i beni e le attività culturali competenti in materia.

L'Intesa è distinta in tre parti e reca un allegato: la prima parte, in quattro articoli, è dedicata agli archivi; la seconda, in quattro articoli, è dedicata alle biblioteche; la terza parte, in due articoli, contiene disposizioni per l'attuazione e l'entrata in vigore dell'Intesa.

Gli scopi dell'Intesa sono due: agevolare le iniziative che consentano la conservazione dei materiali d'archivio e il patrimonio librario, e creare le condizioni per ampliare ulteriormente la consultazione degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche. Buona parte degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche sono già aperte e funzionanti: l'Intesa, perciò, si propone di estendere e di rendere più agevole la consultazione degli archivi e delle biblioteche già aperte al pubblico e di facilitare l'apertura di quelle che non lo sono ancora.

Le due parti dell'intesa precisano alcuni principi generali ai quali, in concreto si ispira la collaborazione tra Stato e Chiesa, gli impegni della Chiesa, quelli dello Stato, le iniziative da realizzare in comune, alcune situazioni specifiche per le quali è necessaria una particolare cura, gli strumenti di attuazione dell'Intesa stessa.

I destinatari principali dell'Intesa, oltre agli archivisti e ai bibliotecari, sono i ricercatori e gli studiosi e, in particolare, gli storici, le cui esigenze potranno in futuro essere meglio soddisfatte grazie alle iniziative previste dall'Intesa stessa.

Gli archivi ecclesiastici di interesse storico sono numerosi e sono presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale; essi conservano documenti di fondamentale importanza, in quanto espressione e strumenti al diretto servizio delle rispettive istituzioni; sono perciò istituzioni culturali di primaria rilevanza, in quanto la documentazione in essi custodita è essenziale per la conoscenza della storia religiosa e civile.

Si stima che in Italia gli archivi di proprietà ecclesiastica siano 100.000 e che, tra essi, quelli storici di particolare interesse siano almeno 30.000: circa 320 sono archivi diocesani, 26.000 parrocchiali, 1600 appartengono a capitoli, seminari e altri enti come le confraternite e le associazioni; 1200 sono quelli di pertinenza delle comunità religiose.

Anche le biblioteche ecclesiastiche sono numerose, tipologicamente diversificate e diffuse su tutto il territorio nazionale. Si stima che le più significative tra esse siano circa 5.500.

Roma, 18 aprile 2000

L'UFFICIO NAZIONALE
PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI